

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2011

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ENRICO BORGHI, SERRACCHIANI**

Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, in materia di erogazione gratuita del servizio di trasporto scolastico

*Presentata il 23 luglio 2019*

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Nell'aprile 2019 il sindaco di Biandrate, in provincia di Novara, ha chiesto alla Corte dei conti, tramite il Consiglio delle autonomie locali, un parere in merito alla copertura della spesa del servizio di trasporto scolastico in relazione all'entità delle quote di partecipazione finanziaria a carico dell'utenza.

Infatti la suddetta amministrazione, dopo aver completato i lavori di costruzione del nuovo complesso scolastico nel quale è stata trasferita l'attività didattica della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e secondaria, per agevolare l'utenza al fine di raggiungere la nuova struttura, ubicata nel medesimo territorio comunale, ha ritenuto di attivare, « in via del tutto sperimentale », un servizio di trasporto scolastico comprendente il percorso tra la piazza attigua dell'edificio scolastico precedente e l'ingresso del nuovo plesso.

Con il quesito posto alla Corte dei conti l'amministrazione comunale chiedeva se le quote di partecipazione finanziaria correlate al servizio, da corrispondere da parte dell'utenza, avrebbero dovuto coprire integralmente la spesa del medesimo, anche per assicurare il conseguente equilibrio economico-finanziario in funzione del principio di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 63 del 2017, secondo cui il servizio di trasporto deve essere realizzato senza determinare nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali e in base al quale le quote di partecipazione diretta nella loro interezza debbono coprire integralmente la spesa complessiva del servizio.

I magistrati della Corte dei conti, con la deliberazione n. 46 dell'11 giugno 2019, pubblicata nel sito *internet* della sezione regionale di controllo per il Piemonte, hanno

osservato che il trasporto scolastico è un servizio pubblico, ma, non potendo essere classificato tra quelli a domanda individuale, non possono allo stesso applicarsi i conseguenti vincoli normativi e finanziari che caratterizzano i servizi pubblici a domanda individuale, espressamente individuati dal decreto ministeriale n. 131 del 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 17 gennaio 1984.

La natura di servizio pubblico, in quanto oggettivamente rivolto a soddisfare le esigenze della collettività, comporta, pertanto, che per il trasporto scolastico siano definite dall'ente adeguate tariffe a copertura dei costi, secondo quanto stabilito dall'articolo 117 del testo delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Pertanto, secondo quanto sostenuto dalla Corte dei conti, l'erogazione del servizio di trasporto scolastico non solo non può essere gratuita per gli utenti, ma le relative spese devono essere coperte mediante i corrispettivi versati dai richiedenti il servizio, di modo che le quote di partecipazione finanziaria, correlate al servizio e poste a carico dell'utenza, dovranno completamente concorrere alla copertura integrale della spesa del medesimo.

Suddetta decisione rischia, però, di creare notevoli disagi, in particolare nei territori montani, in cui il combinato disposto di orografia e demografia può portare a pregiudicare il principio costituzionalmente garantito del diritto allo studio.

Il servizio di trasporto scolastico in tali comuni più che altrove è un servizio pubblico imprescindibile per assicurare la raggiungibilità delle scuole da parte degli studenti ed è fondamentale che venga riconosciuto gratuitamente.

La proposta di legge ha, quindi, l'obiettivo di consentire agli enti locali di fornire un servizio pubblico che è strettamente connesso al diritto allo studio, costituzionalmente garantito, al fine di sostenere le famiglie nell'impartire l'istruzione di base ai loro figli, senza versare la quota di partecipazione diretta ai costi del servizio stesso posta a carico degli utenti.

L'auspicio è che la presente proposta di legge possa essere presto esaminata dalla Camera dei deputati al fine di assicurare un servizio pubblico imprescindibile per i bambini e le famiglie e per evitare che vengano penalizzati coloro che vivono nelle aree interne e nei piccoli centri del nostro Paese.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3-bis.* Fermo restando il rispetto del saldo di finanza pubblica, di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le regioni e gli enti locali, in deroga all'articolo 117 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono erogare il servizio di cui al comma 2 senza alcun pagamento della quota di partecipazione diretta da parte degli utenti ».



\*18PDL0071090\*